

Pasquale ANNESE

**979 DIRIGENTI
SCOLASTICI**

587 posti **ordinario**

392 posti **straordinario**

MANUALE COMPLETO

Per **tutte le prove**

EDIZIONE PROFONDAMENTE RIPENSATA

NLD
CONCORSI

spendibili nel mercato del lavoro.

In particolare, le finalità dell'alternanza si possono così sintetizzare:

- *attuare* modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
- *arricchire* la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
- *favorire* l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
- *realizzare* un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi;
- *correlare* l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

È stato istituito, a livello nazionale, il **Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro** che si coordina per la valutazione dei percorsi con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI).

► 8.2. L'offerta formativa

Con il D.M. del 4 settembre 2019, n. 774, il Ministero dell'Istruzione ha adottato le c.d. "Linee guida relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento".

I percorsi sono strutturati prevedendo diverse attività, sia all'interno degli ambienti scolastici, sia esterni, con possibilità di svolgimento di stage all'estero.

Nel caso in cui vengano organizzate attività in collaborazione con organizzazioni o Enti presenti sul territorio, il periodo formativo svolto presso la struttura esterna deve essere preceduto da un periodo di formazione in aula, anche attraverso la partecipazione attiva di esperti esterni.

Per le istituzioni scolastiche, quindi, risulta fondamentale stipulare delle convenzioni con imprese, camere di commercio, artigiani, agricoltori, industrie, commercianti, operatori del terzo settore, che si rendano disponibili ad ospitare gli studenti e avviarli sul percorso di apprendimento.

La legge ha inoltre previsto un sostegno economico per i familiari degli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, che siano deceduti a seguito di infortuni verificatisi durante le attività formative.

► 8.3. Il registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro

In considerazione di quanto detto, strumento di raccordo fondamentale per facilitare l'incontro tra scuola e imprese è il registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro costituito presso le Camere di Commercio.

Grazie a questo strumento sarà possibile individuare più facilmente le aziende presenti sul territorio disponibili ad accogliere gli studenti e a concludere le convenzioni citate.

Il registro si divide in due sezioni: una accessibile gratuitamente, nella quale le aziende indicano il numero di studenti che possono essere accolti per il tirocinio; la seconda, invece, consentirà la condivisione delle informazioni relative all'anagrafica della società e dei soci, ai dati patrimoniali, nonché ai rapporti con altri operatori.

Tutto ciò con la finalità di migliorare la circolazione delle informazioni sul territorio e tra istituzioni scolastiche.

► 8.4. La valutazione finale

Al fine di certificare le competenze acquisite dagli studenti, l'istituzione scolastica svolge una valutazione finale di concerto con il tutor esterno designato dall'azienda/struttura esterna ospitante, di modo che il Consiglio di classe possa procedere alla valutazione degli esiti delle attività dei PCTO. I risultati finali vengono sintetizzati nella "certificazione finale" delle competenze acquisite dagli studenti.

Il documento finale è rappresentato dal c.d. **curriculum dello studente**, che verrà allegato al diploma rilasciato all'esito positivo dell'esame di stato.

► 8.5. Le novità introdotte con il Decreto-lavoro

L'art. 17 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito in legge 3 luglio 2023, n. 85 ha inserito, all'interno dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 784-bis, 784-ter e 784-quater.

Tali nuove disposizioni normative hanno stabilito che il PCTO deve essere previsto in coerenza con il c.d. PTOF (Piano triennale dell'offerta formativa) nonché con il profilo culturale, educativo e professionale caratterizzante i singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per questo motivo, per migliorare il progetto formativo, è prevista l'individuazione all'interno dell'organico scolastico di un **docente coordinatore di progettazione** (comma 784-bis).

Per migliorare la qualità delle informazioni a disposizione degli istituti scolastici, il comma 784-quater ha previsto che le imprese iscritte nel registro nazionale presso le Camere di commercio debbano integrare il proprio documento di valutazione dei rischi, prevedendo una sezione apposita nella quale indicare le misure specifiche adottate dall'azienda per prevenire i rischi. E' disposta, altresì, la specifica indicazione dei dispositivi di protezione individuale (c.d. dpi) che gli studenti dovranno adottare durante lo svolgimento dei percorsi.

► 8.6. Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro.

Il D.M. 3 novembre 2017, n. 195 definisce la **Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro** allo scopo di dare ai medesimi l'opportunità di conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell'ingresso nel mondo del lavoro. Lo stesso decreto definisce, altresì, le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

I percorsi in regime di alternanza prevedono una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e in quelli professionali e di almeno 200 ore nei licei, negli ultimi tre anni del percorso di studi.

Gli **studenti**:

- hanno diritto ad un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e ad una formazione qualificata, coerente con l'indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno;
- hanno diritto ad una ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sul percorso formativo personalizzato in cui vengono declinati le competenze attese e gli obblighi che derivano dall'attività in contesto lavorativo;
- sono supportati nell'attività di alternanza da un tutor interno designato dall'istituzione scolastica e da un tutor della struttura ospitante designato dalla struttura ospitante. Al termine delle attività, gli studenti hanno diritto a prendere visione e sottoscrivere le relazioni predisposte dai tutor.
- al termine di ciascun percorso di alternanza, hanno diritto al riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali, relativi al percorso formativo seguito. A tal fine i tutor forniscono al consiglio di classe elementi utili alle valutazioni periodiche e finali dello studente e ai fini dell'ammissione agli esami di Stato. Le competenze sono certificate dall'istituzione scolastica a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
- altresì diritto ad esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio, anche ai fini orientativi, sia durante lo svolgimento del percorso, sia alla sua conclusione. A tal fine, l'istituzione scolastica predispone appositi strumenti di rilevazione.

Gli studenti **sono tenuti** a:

- garantire l'effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante, che sono parte integrante del curriculum scolastico;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza in alternanza.

Gli stessi ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica una **formazione generale in materia di**